

  <small>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</small>	<p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO VI CAMPANELLA</b> <b>Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado</b> <i>Piazza Duomo, 1 – 89013 GIOIA TAURO (RC )</i> <i>Tel.0966.51157</i></p> <p>C.M.RCIC862004 - C.F. 91007370801 – C.U. UFTGJN</p> <p>E mail: <a href="mailto:rcic862004@istruzione.it">rcic862004@istruzione.it</a> PEC: <a href="mailto:rcic862004@pec.istruzione.it">rcic862004@pec.istruzione.it</a> Sito WEB: <a href="http://www.icpaolovicampanella.edu.it">www.icpaolovicampanella.edu.it</a></p>	 
---	---	--

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2023/2024

Il giorno 12 del mese di Dicembre dell'anno 2023, presso la sede centrale dell'Istituto Comprensivo Paolo VI-Campanella di Gioia Tauro, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per discutere la parte normativa ed economica, relativa all'Accordo Integrativo d'Istituto per l'anno scolastico 2023/2024, in considerazione del rinnovo del CCNL 19.04.2018 e tenendo conto del MOF comunicato dal MIM all'Istituzione Scolastica.

Alla luce del confronto,

**Visto** il DM 28 agosto 2018, n. 129 concernente "Regolamento recante Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

**Visto** il CCNI 31/08/1999;

**Visto** il CCNL 1998/2001;

**Visto** il CCNL biennio economico 2000/2001 del 15 marzo 2001;

**Visto** il CCNL per il quadriennio giuridico 2002/2005;

**Visti** i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009 (biennio economico 2008/2009);

**Viste** le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;

**Visto** il D.Lgvo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**Viste** le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;

**Vista** l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013;



*Cyberano All'ordine*



**Vista** la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;  
**Visti** il C.C.N.L. del 29 novembre 2007; l'art. 13 CCNL 94-97; artt. 2,3,4,6,8,9 CCNL 98-2001;  
**Visto** il D.lgs n. 141 del 1 agosto 2011 relativo a "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15;  
**Visto** il PTOF per l'anno scolastico 2023-2024;  
**Visto** il Piano annuale delle attività deliberato dal collegio dei docenti;  
**Vista** la proposta di piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore s.gg.aa.;  
**Visto** il CCNL Scuola del 19.04.2018;  
**Visto** l'imminente rinnovo del CCNL Comparto Istruzione, Università e Ricerca 2019-2021 e l'incremento dell'importo orario delle ore aggiuntive per tutto il Personale Docente e ATA, finanziato con il FMOF, ci si riserva di utilizzare parte delle economie non impegnate e residue l'anno scolastico precedente, per retribuire tutte le ore di attività realmente svolte e documentate, previa informazione alle RR.SS.UU. ed alle OO.SS.

**LE PARTI DELL'ACCORDO**

L'Istituto Comprensivo Paolo VI-Campanella di Gioia Tauro, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Fortunato Praticò;

**La RSU :** Risultano presenti all'incontro:  
 Barresi Rosario CGIL  
 Tesser Stefania CGIL  
 Loiacono Giuseppina CISL

TAS firmatarie del CCNL del 19 Aprile 2018 risultano presenti secondo quanto indicato nel prospetto seguente

CISL	presente	FLC/CGIL	presente
GILDA/UNAMS	assente	UIL	assente
SNALS-SCUOLA	assente		

**Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata**

Il presente accordo viene stipulato ai sensi dell'art.6 del CCNL del Comparto Scuola 2006/2009 stipulato in data 29 novembre 2007, così come modificato dall'art. 22 del CCNL 2016-2018 stipulato in data 19 Aprile 2018 (di seguito nominato CCNL) ed al D.lgs n. 150/2009.

Gli effetti decorrono dal giorno seguente la data della firma delle parti contraenti, salvo il parere positivo del Collegio dei revisori dei conti. La validità è riferita all'anno scolastico 2023/2024 e si intende tacitamente rinnovato sino alla stipula di un successivo Contratto integrativo di istituto.

Resta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o

1. contrattuali e/o di esigenze sopravvenute su richiesta di una parte contrattuale.
2. gli articoli che seguono si applicano a tutto il personale docente e A.T.A. a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso l'Istituto Comprensivo Paolo VI-Campanella di Gioia Tauro.
3. Resta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali e/o di esigenze sopravvenute su richiesta di una parte contrattuale.
4. Gli articoli che seguono si applicano a tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso l'Istituto Comprensivo Paolo VI-Campanella di Gioia Tauro.

*Espresso*  
*Barresi*

*[Handwritten signatures]*

5. I soggetti delle delegazione trattante sono:

- Per la Parte Pubblica: il Dirigente Scolastico;
- Per i Soggetti Sindacali:
  - ✓ la R.S.U.
  - ✓ i Rappresentanti Territoriali delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL 19.04.2018

6. L'informazione preventiva e l'informazione successiva saranno fornite nel corso di appositi incontri, attraverso la consegna della relativa documentazione.


Nel caso di attribuzione alla scuola nel corso dell'anno scolastico di finanziamenti derivanti da progetti, accordi in rete o specifiche disposizioni legislative che prevedono l'utilizzazione del personale, l'informazione preventiva sarà fornita attraverso la comunicazione relativa al finanziamento pervenuto alla scuola.

Relativamente alle proposte di formazione delle classi e di determinazione dell'organico dell'autonomia per il successivo triennio, l'informazione preventiva sarà fornita attraverso la comunicazione della proposta.

In sede di informazione successiva sono consegnati alla parte sindacale i prospetti riepilogativi utilizzati per la liquidazione del fondo d'istituto e di eventuali ulteriori compensi accessori.

## Art. 2 - Campo di applicazione

1. Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell'Istituzione scolastica, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato. Limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, rimane valido fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
2. Il presente atto viene redatto ai sensi dell'art. 22 del CCNL del Comparto Scuola 2016/2018 stipulato in data 19 aprile 2018 (di seguito nominato CCNL) ed al D.L.gvo n. 150/2009, con riferimento anche al D.Lgsn. 141/2011.
3. Gli effetti decorrono dal giorno seguente la data della comunicazione al personale ed alle OO.SS. di categoria, salvo il parere positivo del collegio dei revisori dei conti.
4. Resta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali e/o di esigenze sopravvenute.
5. Gli articoli che seguono si applicano a tutto il personale docente e A.T.A. a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso l'Istituto Comprensivo Paolo VI-Campanella di Gioia Tauro



RC.

6. Ai fini dell'applicazione del presente contratto si assumono le seguenti definizioni:
- La sigla D. S. corrisponde a Dirigente Scolastico;
  - La sigla R.S.U. corrisponde a Rappresentanza Sindacale Unitaria eletta nella scuola;
  - La sigla OO. SS. Equivale a Organizzazioni Sindacali di categoria territoriali, firmatarie del C.C.N.L.19.04.2018;
  - La dicitura "Soggetti sindacali" corrisponde a R.S.U. e OO. SS., come individuati nei precedenti punti;
  - La sigla CCNL si riferisce al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola del 19.04.2018;
  - La sigla DSGA corrisponde a Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

### Art. 3 - Limiti e durata dell'accordo

- Il presente accordo riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di istituto relativamente all'impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo d'istituto ed a ogni altra risorsa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità dell'istituto che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi, indennità o quant'altro al personale in servizio presso l'istituto stesso.
- Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino al 31 agosto 2024, fermo restando che quanto stabilito nel presente atto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
- Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
- Resta comunque salva la possibilità di concordare modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
- I revisori effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di atto CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO è inviato dal Dirigente Scolastico per il controllo al collegio dei revisori dei conti per il previsto parere (art. 40bis, D.Lgs n. 165/2001), entro 5 giorni, corredato dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.
- Trascorsi 30 giorni senza rilievi, il predetto atto viene definitivamente adottato e produce i



banus

Folli  
Awa

sten



Spavolono  
Ost. d. l. 1. 2



conseguenti effetti. Eventuali rilievi ostativi sono tempestivamente portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali di cui al successivo art.7, ai fini della riapertura della contrattazione.

7. Successivamente, il presente contratto verrà inviato ad ARAN e CNEL.
8. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione il DS provvede a fare pubblicare copia integrale del presente accordo all'Albo dell'Istituzione Scolastica ed a pubblicare lo stesso sul sito web dell'Istituto.

## RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

### Art. 4 – Rispetto delle competenze

1. Nella definizione delle materie oggetto di relazioni sindacali si rispettano le competenze degli OO.CC., del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A.

### Art. 5 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:
  - a. Contrattazione integrativa
  - b. Informazione preventiva
  - c. Confronto;
  - d. Procedure di concertazione
  - e. Informazione successiva
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

### Art. 6 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo alla Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del



Espresso



restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica alla Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

### Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono **oggetto di contrattazione del presente contratto le seguenti materie**, in accordo con le previsioni del vigente CCNL e di quanto previsto dal D.Lgvo n. 150/2009, indicate accanto ad ogni voce:

- c1) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;
- c3) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs.n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
- c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
- c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;



Baueri  
Pelle  
Alves

Stu



Cyber e com  
Alves



- c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
- c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

**Art. 8 – Sono oggetto di confronto (ai sensi dell'art. 6 del CCNL) le seguenti materie**

- b1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;
- b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
- b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.
- b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn- out.

**Art. 9 - Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5 , oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, anche:**

- b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;
- b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

**Art. 10 – Interpretazione Autentica**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente atto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.



Esposizioni all'ordine



**Art. 11 – Relazioni sindacali a livello di istituto**

1. Le relazioni sindacali, a livello di Istituto, in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, si svolgono nel rispetto delle competenze del Dirigente Scolastico e degli Organi Collegiali d'Istituto, con le modalità previste nel presente contratto.
2. Le relazioni sindacali si svolgono con la presenza dei soggetti sindacali di cui all'art. 22 del CCNL del 19/04/2018, regolarmente convocati.
3. La riunione è valida a tutti gli effetti qualora sia presente la maggioranza della RSU.
4. Nel caso in cui la riunione non possa essere tenuta per mancanza del numero legale di cui al comma precedente, il Dirigente Scolastico provvede ad una seconda convocazione entro i 5 giorni successivi alla data della prima convocazione, secondo le modalità di cui all'art. 49.

**Art. 12 - Convocazione**

1. Ai fini dell'informazione e della contrattazione, il Dirigente Scolastico convoca la delegazione sindacale, previa consultazione con la R.S.U., con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della riunione. Solo particolari ragioni di urgenza consentono un termine di preavviso più breve, e comunque non prima delle 24 ore dal giorno di convocazione.
2. Gli incontri possono essere convocati dal Dirigente Scolastico anche su richiesta della R.S.U. o delle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 22 del CCNL del 19/04/2018.
3. Almeno 48 ore prima degli incontri, il Dirigente Scolastico mette a disposizione la documentazione relativa alle materie da trattare ai soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa.
4. A richiesta delle parti, al termine degli incontri può essere redatto un verbale che viene sottoscritto dalle parti medesime. In caso di disaccordo tra le parti, nel verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti, devono risultare le diverse posizioni delle parti medesime.

**Art. 13 - Informazione e confronto**

1. Il rapporto tra parte pubblica e parte sindacale avverrà attraverso il confronto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del CCNL al fine di valorizzare una metodologia di lavoro che consente di instaurare un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.





2. Il Dirigente Scolastico fornisce ai soggetti sindacali di cui all'art. 22 del CCNL del 19/04/2018 l'informazione preventiva e successiva, consegnando l'eventuale documentazione, sulle materie di cui all'art. 5 del CCNL 2018.
3. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 22 del CCNL del 19/04/2018 può chiedere, in forma scritta, un esame dell'argomento oggetto di informazione preventiva. Il Dirigente Scolastico informa della richiesta gli altri soggetti sindacali e procede, entro tre giorni della richiesta, a convocare un apposito incontro per l'esame che dovrà concludersi, con la verbalizzazione delle relative posizioni, entro i 5 giorni successivi alla data della prima convocazione.
4. Durante il periodo in cui si svolge l'esame il Dirigente Scolastico non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto di esame e i soggetti sindacali che vi partecipano non assumono, sulle stesse, iniziative conflittuali.
5. Concluso l'esame è fatta salva l'autonoma determinazione del Dirigente Scolastico.

#### Art. 14 - Conciliazione e raffreddamento

Premesso che le relazioni sindacali saranno improntate a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti, in caso di controversie insorte all'interno dell'Istituto in ordine ad una qualsiasi delle materie inerenti alle relazioni sindacali a livello di Istituzione scolastica, si farà riferimento all'art. 16 del CCNL del 04/08/1995

#### C1 - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D. Lgvo n. 81/2008)

#### Art. 15 - Soggetti tutelati

I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza.

Sono, altresì, da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari ivi realizzate.

Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica.

Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.



Sporello, Albraccio



Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'istituzione scolastica si trovino all'interno di essa nella veste di: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti.

#### Art. 16 - Obblighi del Dirigente Scolastico in materia di sicurezza

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

- adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;
- valutazione dei rischi esistenti;
- elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;
- designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
- pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.

#### Art. 17 - Il servizio di prevenzione e protezione

Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, organizza il servizio di prevenzione e protezione, designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

#### Art. 18 - Documento valutazione dei rischi

Il documento di valutazione dei rischi, è redatto dal Dirigente Scolastico che può avvalersi della collaborazione di esperti degli enti locali proprietari dell'edificio o di esperti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori.

Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.

#### Art. 19 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.

#### **Art. 20 - Rapporti con gli enti locali proprietari**

Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.

In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale. L'ente locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

#### **Art. 21 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione**

Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dalla normativa attualmente vigente (D.I. lavoro/sanità del 16/1/97; D.Lgvo n. 81/2008; D.Lgvo n. 106/2009).

#### **Art. 22 - Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari**

A questa Istituzione scolastica si applica la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari prevista dal DPR 29/7/82, n. 577; D. Lgs 15/8/71, n. 277, D.M. Interno 26/8/82; DPR 12/1/98, n.37; D.M. Interno 10/3/98; D.M. Interno 4/5/98; C.M. Interno 5/5/98, n. 9.

#### **Art. 23 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

Per questa istituzione scolastica, avente numero di dipendenti inferiore a 200, viene designato un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'ambito della RSU di istituto.

In caso di dimissioni del RLS, la RSU procede ad una nuova designazione per il periodo restante. Nel caso di dimissioni delle RSU, il RLS esercita le proprie funzioni fino a nuove



Operatore



elezioni;

Il RLS resta in carica per un triennio. I componenti delle RSU, previo accordo, possono decidere la turnazione annuale dell'incarico di RLS, ferma restando la copertura del triennio e delle relative incombenze con programmata continuità.

#### **Art. 24 - Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dal D.Lgs n.81/2008, le parti precisano quanto segue:

- a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente alla Dirigente Scolastica le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o dal suo sostituto;
- b) la consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D.Lgs n. 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;
- e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dal D.Lgvo n. 81/2008 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal medesimo decreto legislativo e dal D.I. lavoro/sanità del 16/1/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;



Cydeireno 01/11/2024



- f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
- g) per l'espletamento dei compiti previsto dalla norma, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue (secondo quanto stabilito dall'art. 7 del CCNL e norme successive). Per l'espletamento e gli adempimenti previsti il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

#### Art. 25 - Designazione RLS

La RSU designa, come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la prof.ssa Amadeo Anna Maria

#### Art. 26 - Controversie

In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dal D. Lg.vo n. 81/2008. E' fatta salva la via giurisdizionale.

### C2 – CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E DEI PROGETTI COMUNITARI

#### Art. 27 - Progetti PNRR, PON, POR, con finanziamento Regionale, Ministeriale e/o da altri Enti o Istituzioni

1. Per l'opera di progettazione e presentazione dei progetti nulla è dovuto da parte dell'istituzione scolastica né ad interni, né ad esterni.
2. Una volta ottenuto il finanziamento del progetto, il progettista ha diritto al compenso previsto per tale funzione riportato nel finanziamento.
3. Per il reclutamento di tutor viene diramato apposito bando nella forma della Circolare Interna.
4. Costituirà titolo preferenziale a parità di requisiti, l'aver redatto o ideato il progetto.
5. Nel caso che competenze specifiche non ne esistano all'interno della scuola si ricorre agli esterni che hanno collaborato e, in mancanza, a coloro che presentino curriculum adeguato.
6. Le risorse provenienti da progetti con finanziamento specifico ed esterno al F.I.S. (Nazionali, comunitari territoriali, ecc.) verranno utilizzate secondo quanto previsto dal finanziamento stesso, coinvolgendo le figure professionali necessarie e previste dal progetto. I compensi

verranno assegnati in riferimento all'effettivo servizio svolto dal personale coinvolto. Quest'ultimo verrà individuato sulla base delle competenze e della disponibilità, offrendo a tutti pari opportunità di accesso. Il servizio del personale, salvo diversa disposizione del progetto medesimo, è da intendersi aggiuntivo.

**RISORSE DISPONIBILI A.S. 2023/2024**

Il Fondo d'Istituto viene ripartito in maniera proporzionale sulla base dell'organico di fatto tra tutto il personale docente ed ATA suddiviso per gradi e ordini di scuola con le seguenti percentuali: 70% Docenti; 30% - Personale ATA, secondo prospetto allegato:

ISTITUTO CONTRATTUALE		Assegnazioni a.s. 2023-24	Economie a.s. 2022-23	Quota valorizzazione docenti e ATA	Totale
Valorizzazione personale scolastico		11.632,04			11.632,04
FIS		38.223,85	42.507,18		76.621,03
Indennità di direzione DSGA		4.110,00			4.110,00
FIS Docenti	70%	53.634,72		8.142,43	61.777,15
FIS ATA	30%	22.986,31		3.489,61	26.475,92
FUNZIONI STRUMENTALI		3.890,98			3.890,98
INCARICHI SPECIFICI		2.612,33			2.612,33
ORE ECCEDENTI		2.165,01			2.165,01
<b>TOTALE MOF</b>		<b>46.892,17</b>	<b>42.507,18</b>		<b>102.257,49</b>

Attività complementari di educazione fisica 576,90  
 Progetti relativi alle Aree a rischio 649,20

Incarichi specifici  
 Collaboratori scolastici n. 18 2.239,20  
 Assistenti Amministrativi n. 5 373,13

Le risorse per ore eccedenti vengono distribuite come segue:			
	Costo orario	Totale ore	Valore
Infanzia Tripodi	19,54	9	175,86
Primaria Paolo VI	20,21	14	282,94
Primaria Don Milani	20,21	9	181,89
Infanzia S. G.Bosco	19,54	6	117,24
Secondaria	29,28	42	1.229,76
Infanzia Tre Palmenti	19,54	9	175,86
<b>Totale</b>			<b>2.163,55</b>
Economia			1,46

**FIS DOCENTI**

DISPONIBILITA' FIS: euro 53.634,72

Cyboron Alkanel

Rif.	Descrizione	Importo totale (€)	N° persone	costo orario in (€)	N° ore per persona	N° ore totali	Importo unitario(€)
<b>1</b>	<b>Compensi ai collaboratori del D.S.</b>						
	Collaboratore 1	4.025,00	1	17,5	230	230,0	4.025,00
	Collaboratore 2	2.450,00	1	17,5	140	185,0	2.450,00
	<b>Totale 1</b>	<b>6.475,00</b>				<b>415,0</b>	<b>6.475,00</b>
<b>2</b>	<b>Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento</b>						
	Coordinatore dipartimento Sostegno	525,00	1	17,5	30,0	15,0	525,00
	Referente sostegno secondaria 1^ Grado	262,50	1	17,5	15,0	15,0	262,50
	Referente sostegno primaria	262,50	1	17,5	15,0	15,0	262,50
	Referente sostegno infanzia	262,50	1	17,5	15,0	15,0	262,50
	Coordinatore Prevenzione Bullismo	350,00	1	17,5	20,0	15,0	350,00
	Gruppo di lavoro bullismo e cyberbullismo	1.050,00	6	17,5	10,0	15,0	175,00
	Coordinatori consigli di classe scuola secondaria	3.937,50	9	17,5	25,0	225,0	437,50
	Segretari verbalizzanti consigli di classe scuola secondaria	1.260,00	9	17,5	8,0	72,0	140,00
	Referente strumenti musicali	262,50	1	17,5	15,0	10,0	262,50
	Referente Ed. civica	787,50	3	17,5	15,0	10,0	262,50
	Tutor neoassunti	525,00	2	17,5	15,0	10,0	262,50
	Responsabili sussidi	280,00	2	17,5	8,0	10,0	140,00
	Referente Progetto Istruzione Domiciliare	262,50	1	17,5	15,0	10,0	262,50
	Commissione orario secondaria	262,50	1	17,5	15,0	30,0	262,50
	Commissione orario primaria	262,50	1	17,5	15,0	40,0	262,50
	Commissione progetti continuità	875,00	5	17,5	10,0	36,0	175,00
	Responsabile giornata dello sport	175,00	1	17,5	10,0	36,0	175,00
	<b>Totale 1</b>	<b>11.602,50</b>				<b>579,0</b>	
	Coordinatori consigli di classe scuola primaria	8.050,00	23	17,5	20,0	460,0	350,00
	Docenti referenti sicurezza	612,50	7	17,5	5,0	35,0	87,50
	Progetto attività motoria	87,50	1	17,5	5,0	5,0	87,50
	Commissione organizzazione eventi	1.050,00	12	17,5	5,0	60,0	87,50
	Responsabile biblioteca	87,50	1	17,5	5,0	5,0	87,50
	Responsabili di Plesso	2.450,00	7	17,5	20,0	140,0	350,00
	Animatore Digitale	700,00	1	17,5	40,0	40,0	700,00

G. Sorensen

	Referente Ed. alla salute - COVID	175,00	1	17,5	10,0	5,0	175,00
	Team digitale	560,00	4	17,5	8,0	32,0	140,00
	Commissione formazione classi secondaria	140,00	1	17,5	8,0	15,0	140,00
	Commissione formazione classi primaria	140,00	1	17,50	8,0	20,0	140,00
	Nucleo Autovalutazione	420,00	3	17,50	8,0	15,00	140,00
	Commissione Valutazione curriculum FS	262,50	3	17,50	5,0	9,00	87,50
	Commissione strumento musicale	875,00	5	17,50	10,0	30,00	175,00
	<b>Totale 2</b>	<b>15.610,00</b>				<b>1.803,0</b>	
<b>3</b>	<b>Attività legate alle funzioni strumentali</b>						
	Gruppo di lavoro Continuità Primaria -Secondaria	962,50	11	17,5	5,0	45,0	87,50
	Gruppo di lavoro Continuità Infanzia-Primaria	525,00	6	17,5	5,0	40,0	175,00
	Gruppi per aree disciplinari in verticale (Studio sul curriculum)	700,00	8	17,5	5,0	55,0	87,50
	Gruppo curriculum verticale -Italiano	1.312,50	15	17,5	5,0	65,0	87,50
	Gruppo curriculum- Inglese	525,00	6	17,5	5,0	30,0	87,50
	Gruppo Ambito Antropologico	1.137,50	13	17,5	5,0	55,0	87,50
	Gruppo di lavoro Ed.Civica	262,50	3	17,5	5,0	45,0	87,50
	Gruppo curriculum verticale-Asse matematico	1.225,00	14	17,5	5,0	65,0	87,50
	<b>Totale 3</b>	<b>6.650,00</b>				<b>400,0</b>	<b>7.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Progetti d'Istituto e di plesso</b>						
	Istruzione domiciliare	4.487,07	1	46,45	96,6	96,6	4.487,07
	Progetti Extracurriculare Tutti i plessi Intero anno scolastico	8.800,00					
	<b>Totale 4</b>	<b>13.287,07</b>					
(B)	<b>TOTALE FIS DOCENTI</b>	<b>53.624,57</b>					

Disponibilità 53.634,72 3.293,60  
Economia 10,15

FIS E INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA		
DISPONIBILITA' :		Valori Lordo dip.
FIS	euro	<b>22.986,31</b>
VAL. ATA -BONUS	euro	<b>3.489,62</b>
INCARICHI SPECIFICI	euro	<b>2.612,33</b>
AREE A RISCHIO ATA	euro	<b>194,76</b>
<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>	<b>euro</b>	<b>29.283,02</b>

Cybernews

*R* *Bauer* *Alves* *Sten* *B* *4*





FUNZIONI STRUMENTALI			
DISPONIBILITA' : euro		3.890,98	Valori Lordo dip. 555,85
Funzione	EURO		
PTOF	555,85		
Valutazione e Autovalutazione	555,85		
Curricolo, Orientamento e Formazione	555,85		
Integrazione alunni disabili	555,85		
Integrazione alunni BES	555,85		
Rapporti con il territorio interno ed esterno ai confini comunali	555,85		
Gestione sito Web	555,85		
Totale	€	3.890,95	0,03

**C3 - CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI COMPENSI ACCESSORI, AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA1, DEL D.LGS.N. 165/2001 AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA, INCLUSA LA QUOTA DELLE RISORSE RELATIVE ALL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E DELLE RISORSE RELATIVE AI PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI, EVENTUALMENTE DESTINATE ALLA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE**

**ATTIVITA' DA RETRIBUIRE CON IL FONDO D'ISTITUTO**

**Art. 28 - Attività incentivabili**

1. Le attività aggiuntive d'insegnamento e le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento sono strumentali al conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 35, comma 2.
2. Le attività aggiuntive d'insegnamento consistono nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa.
3. Le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione, alla referenza e alla responsabilità progettuale e di attuazione delle iniziative progettate, al coordinamento delle attività delle Commissioni e dei gruppi di lavoro e di specifiche iniziative didattico – educative, alla produzione di materiali utili per la didattica.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

4. Tra le attività funzionali all'insegnamento, la partecipazione alle attività contemplate dall'art. 29, comma 3, lett. a), del CCNL del 29.11.2007, che eccede il limite delle 40 ore previste, dà diritto alla retribuzione oraria prevista dalla tabella 5 del medesimo contratto.

## INCARICHI AL PERSONALE ATA

### Art. 29 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA


Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

### Art. 30 - Prestazioni svolte oltre l'orario d'obbligo e di intensificazione

1. Le prestazioni aggiuntive, o lavoro straordinario, sono effettuate soltanto per esigenze straordinarie di servizio, secondo i criteri dell'equità, cioè dell'equa distribuzione del lavoro straordinario tra il personale che ha dato la disponibilità ad effettuarlo e della necessità di garantire il servizio scolastico.
2. Prioritariamente il lavoro straordinario è prestato dai Collaboratori scolastici che si sono dichiarati disponibili ad effettuare prestazioni oltre l'orario d'obbligo.
3. In assenza di disponibilità o per disponibilità insufficienti, è rimessa alla discrezionalità del DSGA l'individuazione del personale tenuto ad effettuare lavoro straordinario, assicurando il criterio dell'alternanza.
4. Nei casi previsti, il DSGA comunica al personale individuato l'ordine di servizio per lavoro straordinario almeno 2 giorni prima della data della prestazione straordinaria. Nei casi non previsti, l'ordine di servizio è comunicato nel corso della mattinata precedente la prestazione aggiuntiva, tranne in caso di assenza improvvisa del titolare.
5. Le prestazioni aggiuntive possono essere effettuate anche in plesso diverso da quello di assegnazione.
6. Il lavoro straordinario è retribuito con il fondo dell'Istituzione scolastica oppure, per le ore eccedenti il monte ore annualmente attribuito, esso può essere recuperato, nel periodo di sospensione delle attività didattico - educative, con riposi compensativi, compatibili con le esigenze di servizio.
7. Nei casi previsti dalla presente C.I.I. verranno previsti compensi (sotto forma di compensi per lavoro straordinario, compensi forfettari o riconoscimento di



Baron 





intensificazione del lavoro) per attività di supporto amministrativo e/o didattico, con particolare riferimento all'uso e manutenzione delle nuove tecnologie.

8. Nei casi in cui, per esigenze di servizio aggiuntivo che determina intensificazione del lavoro, verrà riconosciuto un compenso forfettario da erogare secondo quanto stabilito dalla CII e accettato dai dipendenti interessati.

### Art. 31 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici, la cui misura viene stabilita dal Dirigente scolastico, su proposta del DSGA, per l'anno scolastico in corso. Esso viene fissato come precisato nelle tabelle sopra riportate.
3. Si precisa che verranno attivati incarichi specifici pari al numero di dipendenti ata che non godono della posizione economica prevista dell'ex art.7.

### Art. 32 - Criteri generali e modalità per l'attribuzione

Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri:

- Comprovata professionalità specifica;
- Disponibilità degli interessati;
- Non può essere assegnato più di un incarico specifico alla stessa persona.
- In caso di assenze, il titolare dell'incarico specifico può essere sostituito da altro personale disponibile. In tale caso il compenso, detratto al titolare, è attribuito proporzionalmente al sostituto.
- L'attribuzione degli incarichi specifici è effettuata dal Dirigente Scolastico mediante lettera d'incarico, individuale o cumulativa, con l'indicazione delle mansioni da svolgere.
- Gli incarichi specifici possono essere oggetto di verifica da effettuarsi, anche in itinere e comunque prima della liquidazione dei relativi compensi, in sede di contrattazione d'Istituto in apposita riunione convocata dal Dirigente Scolastico.

### Art. 33 – Attività da retribuire con il fondo d'istituto

1. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura

giovane  
del momento

forfettaria.

Per i docenti ed il personale ATA la finalizzazione delle risorse del presente articolo va prioritariamente orientata agli impegni organizzativi (gestione dei punti di erogazione, attività di coordinamento e di raccordo tra la sede ed i punti di erogazione del servizio).

Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi verrà posta particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione.

2. Con il fondo sono, altresì, retribuite:

a. Il particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica, la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione ed all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia;

b. le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento che consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall’art.29 , comma 3 – lettera “a” del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue.

c. le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia.

d. i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 33 del presente CCNL;

e. il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell’art.56, comma 1, del presente CCNL, detratto l’importo del CIA già in godimento;

f. la quota variabile dell’indennità di direzione di cui all’art.56 del presente CCNL spettante al DSGA con le modalità e misura stabilite nel CCNI del 2006/09

g. compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del PTOF.

Qualora fosse necessario autorizzare un numero di ore di straordinario eccedente le quantità



indicate si procede con riposi compensativi per le ore che non è stato possibile remunerare, previa dichiarazione di disponibilità del personale.

**C4 - CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE, IVI COMPRESI QUELLI RICONOSCIUTI AL PERSONALE DELLA SCUOLA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 249, DELLA LEGGE N. 160/2019**

**Art. 34 - Compensi e valorizzazione del personale scolastico (bonus merito)**

La voce interessata è quella della “valorizzazione del merito dei docenti”, sebbene sia stato stabilito che rientra nel MOF e che può essere utilizzato per tutto il personale senza vincolo di destinazione.

L'art. 1, comma 249, L. 160/2019, finanziaria 2020, infatti, prevede che “le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”. [...]).

Ciò comporta la trattazione in questa sede dei criteri di utilizzazione del budget, tenendo conto delle caratteristiche di contesto della scuola, con le sue peculiarità di tipo organizzativo, didattico e innovativo, comprese le condizioni di lavori dettate dall'emergenza pandemica.

Da un punto di vista normativo si è passati dalla previsione della Legge n. 107/2015, art. 1, commi 127-129 (retribuzione accessoria, destinata ai docenti di ruolo e assegnata sulla base di criteri definiti dal comitato per la valutazione del servizio dei docenti per valorizzare il merito) alla Legge n. 160/2019, art. 1, comma 249, la quale, come detto, stabilisce che le risorse finanziarie stanziata dalla legge 107/2015 (già confluite nel MOF sulla base di quanto previsto dai CCNL 2016, art. 22, comma 4, lettera c e art. 40, comma 2 e dal CCNI 1.8.2018), siano utilizzate dalla contrattazione integrativa a favore del personale scolastico, senza altro vincolo di destinazione. Previsione recepita dal CCNI del 31.8.2020.

La procedura condivisa è quella di:

- Definire la percentuale di fondo da assegnare alle componenti (Docenti e profili ata), utilizzando il criterio già adottato per il FIS; La parte assegnata al Personale va ad aumentare la quota del FIS destinata a integrare le voci che, in sede di contrattazione, sono stabilite per retribuire le attività aggiuntive indicate nell'art. 88 del CCNL – comparto scuola 2007.

Per quanto riguarda i docenti, considerato che rimane tutt'ora valida la previsione

Gporecow Almond

originaria (vedi l'art. 8, comma 5, D.L. 126/2019, convertito dalla L. 159/2019 che estende ai supplenti con contratto a td annuale i benefici) anche secondo la quale può essere prevista una quota destinata alla premialità, applicando la procedura prevista dalla normativa letta unitamente a quanto già previsto dall'art. 88 del CCNL 2007.

In tal caso una quota verrà destinata a compensare figure e incarichi che, in questa fase, hanno assunto un rilievo fondamentale per la gestione della didattica e ai quali sono stati richiesti notevoli impegni nuovi e aggiuntivi.

In particolare, verrà previsto quanto segue:

1. Bonus

- Da destinare ad ambedue i profili, utilizzando le medesime percentuali che per il FIS;
- Da utilizzare sia per lo straordinario che per il maggiore impegno;
- Per lo straordinario, secondo quanto effettivamente svolto e autorizzato;
- Per il maggiore impegno, prevedere queste tipologie di incarichi;
- Assistenti amministrativi – Formazione in servizio connessa alle finalità del PTOF e al Piano di miglioramento;
- Applicazione nell'ambito del proprio profilo professionale, di nuove conoscenze tecnologiche e normative e applicazione di nuove modalità procedurali;
- Disponibilità a sostituire i colleghi assenti;
- Disponibilità alla flessibilità oraria e operativa ;
- Partecipazione alle attività amministrative in orario extra lavorativo;
- Collaborazione fattiva con DS e DSGA, volta al buon funzionamento generale della scuola;
- Supporto attivo ai docenti nell'organizzazione di attività curriculari volte all'inclusione e alla sicurezza;
- Contributo documentato alla creazione di un clima organizzativo e relazionale che favorisca la gestione della conflittualità;
- Attività aggiuntive all'orario di servizio e/o specifiche intensificazioni del carico di lavoro ad orario costante, atte ad adempimenti relativi all'implementazione ed aggiornamento dati nel sito WEB, a pratiche inventariali

**Collaboratori scolastici – attività di particolare supporto alle attività didattiche, amministrative, organizzative**

□

2. Intensificazione del lavoro personale Ata

a. Assistenti amministrativi



G. Geronzi



- Maggiore carico di lavoro derivante dall'esecuzione di pratiche ed adempimenti di rilevante complessità;
- b. Collaboratori scolastici
- Servizio in altra sede su richiesta della scuola e previa dichiarazione di disponibilità
  - Sostituzione del collega assente con servizio nel medesimo Plesso (compenso forfetario);
  - Sostituzione del collega assente con servizio in altro Plesso (compenso forfetario)
  - Servizio di intensificazione derivante da particolare impegno in servizio a supporto delle attività didattiche, amministrative, organizzative.
3. Sulla base delle risorse disponibili per anno scolastico, i compensi sono quelli attribuiti secondo la tabella di ripartizione (per aree e incarichi) di seguito riportata
4. **Docenti** – attività di ricerca e di sperimentazione (solo coloro i quali operano e presentano prodotti mediante report finali); particolare impegno nell'erogazione dell'offerta formativa in DDI; Progettazione di materiali utili per la didattica; docente che si sposta in altro plesso su richiesta della scuola; inoltre,); Coordinatori dei gruppi di lavoro su ambiti specifici di supporto alla didattica o ad aspetti connessi; Componenti dei gruppi di lavoro; Utilizzatori dei prodotti messi a punto dai gruppi di lavoro ecc..

## **C5 - MODALITA' E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI E CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 DELL'ACCORDO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/1990**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 35 - Affissione**

1. Entro 5 giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico dispone contestualmente l'affissione di copia integrale della presente ipotesi di contratto nelle bacheche sindacali e la trasmissione al collegio dei revisori dei conti per il previsto controllo sulla compatibilità dei costi.
2. Trascorsi 30 giorni senza avere ricevuto rilievi, l'ipotesi viene sottoscritta e diviene definitivamente operativa.

#### **Art. 36 - bacheca sindacale e documentazione**

1. Nella sede centrale dell'Istituto e nei relativi plessi o scuole staccate alla R.S.U. e alle Organizzazioni Sindacali è garantito l'utilizzo di un apposito spazio, accessibile, visibile e



Sporeno



di facile consultazione, detto Bachecca sindacale, ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'art. 25 della Legge 300/70.

2. La R.S.U. ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali hanno diritto di affiggere, previa apposizione di una sigla che sancisca la propria responsabilità legale, senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico, nelle bacheche di cui al comma precedente, materiale di interesse sindacale del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa.
3. Stampati e documenti possono essere inviati all'Istituto, per l'affissione, anche dalle strutture sindacali territoriali. Il Dirigente Scolastico ne assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U., per quanto di loro competenza.

#### Art. 37 - Assemblee sindacali

1. Il personale dell'Istituto ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali scolastici concordati con il Dirigente Scolastico o in altra sede per 10 ore pro capite per anno scolastico. L'ordine del giorno deve riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro.
2. Nell'istituto può essere tenuta, di norma, un'assemblea al mese, e comunque non più di due, per la durata massima di due ore per assemblea.
3. In nessun caso è consentita la partecipazione a due assemblee, in orario di servizio, nella stessa giornata.
4. Le assemblee di Istituto, sia in orario di servizio che in orario non di servizio, sono indette, singolarmente o congiuntamente, sia dai soggetti sindacali che ne hanno titolo sia dalla maggioranza delle R.S.U.
5. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
6. Per le assemblee territoriali in orario di lavoro la durata massima del tragitto, che rientra nel computo delle ore annue pro capite, è concordata tra il Dirigente Scolastico e la R.S.U.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata e la sede sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o email al Dirigente Scolastico. Questi dispone affinché la comunicazione di indizione

*Operatore*

*[Handwritten signatures and initials]*

dell'assemblea venga affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'Albo d'Istituto. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno.

8. Contestualmente all'affissione all'Albo d'Istituto, il Dirigente Scolastico ne farà oggetto di avviso, con circolare interna, al personale interessato all'assemblea sindacale al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta. Tale dichiarazione individuale di partecipazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. Il personale è tenuto a dichiarare la propria partecipazione all'assemblea almeno 72 ore prima del giorno di svolgimento dell'assemblea medesima, affinché il Dirigente Scolastico abbia il tempo necessario per la dovuta informazione agli alunni e alle loro famiglie su eventuali disservizi (adattamenti di orario delle lezioni, uscite anticipate, ecc..).
10. Solo in caso di assenza, nel giorno di assemblea, per giustificati e documentati motivi manifestatisi dopo la dichiarazione di partecipazione, non si terrà conto del calcolo del monte ore individuale.
11. Nelle assemblee, in cui è coinvolto il personale ATA, se la partecipazione è totale, il Dirigente Scolastico, verificando prioritariamente la disponibilità dei singoli dipendenti, stabilisce i nominativi di coloro che sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili, coincidenti con l'assemblea, concordando, già in questa sede, in ciascun plesso la quota di un Collaboratore scolastico per piano, anche se in servizio in plessi diversi, per assicurare la custodia dei locali, la vigilanza agli ingressi, la sorveglianza degli alunni all'interno del plesso, con particolare riferimento agli alunni disabili.
12. In mancanza di disponibilità da parte dei dipendenti, per assicurare i servizi essenziali, si procede per sorteggio, seguendo, nei limiti del possibile, il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.

#### Art. 38 - Permessi sindacali

1. La R.S.U. e gli eventuali terminali associativi delle OO.SS., firmatari del CCNL del 29/11/2007, possono avvalersi, per l'espletamento del loro mandato, di permessi sindacali nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dal CCNQ del 11/12/2017 e, comunque, con un preavviso minimo di 3 giorni.
2. Il contingente dei permessi di spettanza della R.S.U. è da queste gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito e per le attività di cui al comma 1.



Cipriani con Nuland



**Art. 39 - Agibilità sindacale**

1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiale alla R.S.U. tramite lettera, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica. Il Dirigente Scolastico ne assicura la sollecita trasmissione alla R.S.U. che ne cura l'affissione all'albo sindacale, come previsto dall'art. 44.
2. L'Istituto si impegna, su richiesta, a consegnare alla R.S.U. e alle OO. SS. di cui all'art. 7 del CCNL copia degli atti dal contenuto generale aventi rilevanza esterna pubblicati all'albo, nonché copia di tutti gli atti ufficiali concernenti le materie sulle quali la stessa R.S.U. e OO.SS. esercitano il diritto di informazione.
3. Alla R.S.U. è consentito l'uso dei mezzi telematici tramite personale autorizzato.

**Art. 40 - Patrocinio e accesso agli atti**

1. La R.S.U. ed i rappresentanti delle OO.SS., che hanno titolo alla contrattazione integrativa d'Istituto, hanno diritto di accesso agli atti dell'Istituto su tutte le materie di cui all' art. 22 del CCNL del 19/04/2018.
2. La R.S.U. e le OO. SS. territoriali, fatte salve le norme di cui al DLgvo 101/2018, su delega degli interessati da acquisire agli atti dell'Istituto, hanno diritto di accesso agli atti depositati in ufficio in ogni fase del procedimento che riguarda il personale delegante, secondo le disposizioni normative che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi.
3. Il personale scolastico, in attività o in quiescenza, su delega scritta, può farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione scolastica.

**Art. 41 - Contingente in caso di sciopero**

1. Al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero il Dirigente Scolastico, valutate le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dall'organizzazione dello stesso, individua i contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'art. 3 del Protocollo di intesa fra dirigente scolastico e organizzazioni sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca per l'individuazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero previsto dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e



conciliazione di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021.

2. In caso di sciopero il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi.
3. Nell'individuazione del personale si procederà secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato protocollo d'intesa.
4. Per quanto riguarda la comunicazione e l'adesione allo sciopero si riporta il comma 4, dell'art. 3 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero: " In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma."

## **C6 - I CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITÀ ORARIA IN ENTRATA E IN USCITA PER IL PERSONALE ATA, AL FINE DI CONSEGUIRE UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE - PERSONALE ATA**

### **Art. 42 - Flessibilità dell'orario di lavoro**

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio e con determinazione del Dirigente Scolastico, il dipendente che si trovi in particolari situazioni previste dal D.L.vo n. 151/2001 e dalla legge n.104/1992 e, successivamente, il personale che abbia necessità connesse a figli in età scolare, possono richiedere di posticipare l'entrata e/o anticipare l'uscita.
2. Le ore di lavoro non prestate sono recuperate con rientri pomeridiani.
3. Su richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, è possibile per il dipendente effettuare la propria prestazione lavorativa fruendo dell'orario flessibile di lavoro, consistente nella rimodulazione dell'orario giornaliero di ingresso e di uscita.
4. L'articolazione dell'orario di lavoro nei modi definiti dal comma 3 può essere attivata anche dal DSGA qualora lo ritenga necessario per un più agevole svolgimento del lavoro d'ufficio e per un più funzionale raggiungimento degli obiettivi.

### **Art. 43 - Rilevazione dell'orario di lavoro e ritardi**

1. E' fatto obbligo a tutto il personale di apporre la firma giornaliera su apposito registro ove

Cp. 10/01/2024 N. 10/01/2024

va segnato anche l'orario di ingresso e quello di uscita;

2. Il ritardo sull'orario di ingresso dovrà avere carattere di eccezionalità;
3. Il ritardo sull'orario di ingresso è recuperato con prestazioni di lavoro straordinario.

#### **Art. 44 - Permessi brevi e recupero**

1. Il personale ATA, compatibilmente con le esigenze di servizio, può ottenere, a richiesta, i permessi brevi di cui all'art.16 del CCNL.
2. I permessi brevi sono recuperati, con disposizione del DSGA, entro i due mesi successivi a quello di fruizione in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
3. In caso di prestazione eccedente l'orario d'obbligo i Collaboratori scolastici e gli Assistenti Amministrativi possono chiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore in forma di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica.

#### **Art. 45 - Rotazione e flessibilità**


1. I turni sono coperti con criteri di flessibilità e, ove possibile, concordati con il personale.
2. I collaboratori scolastici in caso di strutturazione del tempo scuola su cinque giorni settimanali, possono completare il proprio orario settimanale anche in plesso diverso da quello di appartenenza.
3. Sono possibili scambi di turni tra Collaboratori scolastici, anche a livello di Istituto, previo accordo tra gli stessi Collaboratori e previa autorizzazione del DS, almeno un giorno prima dello scambio.
4. I Collaboratori scolastici addetti agli Uffici di segreteria e di presidenza della sede centrale prestano servizio dalle ore 07:30 alle ore 14:42, per cinque giorni lavorativi o dalle ore 7:30 -13:30 con n. 2 rientri settimanali, a rotazione, dalle ore 14:30 alle ore 17:30

### **PERSONALE DOCENTE**

#### **Art. 46 - Flessibilità oraria individuale**

1. Sono possibili forme di flessibilità, sotto forma di scambio di orario tra docenti, purché vi sia una preventiva intesa tra i docenti interessati e l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.

### **C7 - I CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITÀ DEFINITI A LIVELLO NAZIONALE CON IL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI**



01 do .l. n

Cybercom



## DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER AGGIORNAMENTO

### Art. 47 – Finalità

1. Finalità del presente accordo sono le seguenti:
  - Migliorare la qualità del servizio scolastico;
  - Sostenere i processi innovatori in atto all'interno della scuola e, in particolare, l'ampliamento ed il miglioramento dell'offerta formativa;
  - Valorizzare e accrescere la professionalità del personale;

### Art. 48 - Definizione dei criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento

Il personale parteciperà alle iniziative di aggiornamento organizzate da Istituzioni Scolastiche, Enti e Associazioni presentando richiesta scritta al capo di istituto, indicando tematica e durata del corso. Nel caso in cui vengano presentate diverse richieste di partecipazione alla stessa iniziativa o ad iniziative coincidenti, dovendo garantire il servizio all'utenza, il dirigente scolastico valuterà il numero di unità da autorizzare, tenendo conto dei seguenti criteri:

- relazione esistente fra la tematica del corso e l'area specifica di insegnamento o incarico assegnato a ciascun richiedente;
- per la scuola secondaria il numero dei docenti da autorizzare va riferito alla possibilità di sostituzione con personale interno disponibile
- per la scuola primaria un solo docente per modulo, compatibilmente con le esigenze di servizio;
- rotazione.

### C8 - I CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE (DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE);

#### Art. 49 – Attuazione

Le attività di lavoro che prevedono l'uso di attrezzature tecnologiche verranno realizzate in orario di servizio, tranne nei casi in cui vi sia un accordo specifico o non faccia parte dell'incarico assegnato. In ogni caso, le attività al di fuori dell'orario di lavoro con l'uso di tecnologie verranno utilizzate solo per casi urgenti o legati a scadenze.

### C9 - I RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITÀ DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE



Operazioni



## INERENTI AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA

### Art. 50 – Attuazione

Considerato che nell'Istituto Comprensivo Paolo VI-Campanella di Gioia Tauro, in quanto scuola del primo ciclo, non vi sono figure professionali dedicate alla gestione e manutenzione delle attrezzature tecnologiche e che, nel contempo, le ICT sono entrate nell'ambito delle metodologie didattiche (anche per l'inclusione e per il superamento di difficoltà di apprendimento e/o di deficit per l'apprendimento in casi di diversabilità) in modo invasivo, il personale con competenze sulle nuove tecnologie verrà valorizzato, prevedendo anche compensi sotto forma di lavoro straordinario, di compensi forfettari per incarichi particolari o riconoscendo intensificazione del lavoro. ( Personale ATA a cui affidare incarico specifico).

### MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DOCENTI IN RELAZIONE AL PTOF

1. Le modalità di utilizzazione dei docenti sono direttamente collegate con gli obiettivi e le strategie organizzative e didattiche fissate nel PTOF. Uno dei pilastri su cui si fonda il progetto d'Istituto consiste nell'affrontare le problematiche legate al disagio che costituiscono una delle priorità dell'azione educativa e formativa della nostra scuola.

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 51 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

#### Art. 52 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori



quantitativi da utilizzare per la verifica.

2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi.

#### Art. 53 – Verifica

1. Entro il termine delle attività didattiche (30 giugno), su richiesta di una delle parti, il presente contratto potrà essere oggetto di verifica in apposita riunione convocata dal Dirigente Scolastico non più tardi del quinto giorno dalla data di richiesta.

#### Art. 54 - Rinnovo

1. In assenza di richiesta scritta di una delle parti, i contenuti del presente contratto si rinnovano tacitamente anche per gli anni scolastici successivi, fermo restando quanto prescritto al successivo art. 60, comma 2.

#### Art. 55 - Interpretazione autentica

1. Per affrontare problemi applicativi ed interpretativi del presente contratto, su richiesta di una delle parti firmatarie, le stesse si incontreranno entro 5 giorni dalla richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo entro 10 giorni dall'inizio della trattativa, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà d'iniziativa.

#### Art. 57 - Norma di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa legislativa e/o contrattuale vigente in materia.
2. Quanto stabilito nel presente contratto si intende tacitamente abrogato, qualora incompatibile con atti normativi e/o contrattuali.

Comunicazione inerente i criteri adottati dal Dirigente Scolastico in merito all'Organizzazione del lavoro

#### DOCENTI

##### Criteri generali

Tenendo presente il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, sono utilizzati i seguenti criteri generali nelle modalità d'utilizzazione del personale docente:

1. assicurare il funzionamento del servizio scolastico



Spaccaro N. S. S. S.





2. assicurare l'efficacia del servizio scolastico
3. assicurare la qualità del servizio scolastico
4. assicurare la valorizzazione delle competenze professionali
5. garantire i diritti contrattuali del personale
6. assegnare le ore di docenza in attività progettuali, fermo restando la prerogativa di valutazione del Dirigente scolastico viste le competenze del docente, la sua disponibilità e i titoli documentati, nonché il principio di eventuale rotazione.
7. Per quanto attiene alle funzioni strumentali al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, verranno attribuiti i compensi previsti dalla tabella di ripartizione economica allegata, previa verifica dello svolgimento del lavoro previsto. In caso di mancato o parziale svolgimento del lavoro previsto, i compensi verranno assegnati ai soggetti che si sono occupati della realizzazione delle attività.

L'orario scolastico, all'inizio dell'anno scolastico, verrà formulato garantendo prioritariamente l'efficienza dell'organizzazione complessiva che deve prevedere il sereno svolgimento di tutti gli adempimenti necessari che dalla presa in carico dell'iscritto/ lo/la conduca, al successo formativo.


Fatta salva la prerogativa del Dirigente Scolastico di adottare l'orario che garantisca quanto su espresso, si comunicano i seguenti criteri riguardanti l'orario di lavoro:

- a) l'orario di lavoro viene definito su base settimanale e si articola su cinque giorni.
- b) L'orario di lavoro è continuativo e non possono essere previsti più di tre interruzioni orarie nell'arco della settimana e, in ogni modo, non più di uno giornaliero, su un totale di ore 18/24 settimanali, comprese le ore obbligatorie di completamento cattedra e l'ora di ricevimento. Si deroga tale criterio:
  - su esplicita richiesta del docente interessato;
  - per necessità derivante da servizio prestato su più scuole e/o più comuni;
  - per incompatibilità con il criterio in premessa enunciato.
- c) Per chi ha scelto il part-time, l'orario di lavoro sarà articolato, di norma, in non più di tre giorni.
- d) Non si possono in ogni caso superare le nove ore di impegno giornaliero, considerando tutte le attività.

#### **Modalità di utilizzo del personale docente per le sostituzioni**

Le ore per la Sostituzione di docenti assenti, saranno assegnate nel seguente ordine al docente che:

- a) è a disposizione per recupero frazioni orarie





comunque, fino ad un massimo di due ore. I permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. I permessi complessivamente fruiti durante l'anno scolastico non possono eccedere il limite corrispondente al rispettivo orario settimanale di insegnamento. Il permesso breve deve essere recuperato, in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio, entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, si provvederà a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate. La concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Non saranno concessi permessi brevi, se non richiesti con congruo anticipo, salvo in caso di urgenza documentata.

Va considerata non giustificata l'assenza breve nel caso in cui il dipendente non potesse documentare il motivo della necessità e dell'urgenza per cui non ha preventivamente prodotto istanza per fruire del permesso.

### **Criteria di utilizzazione dei docenti per le attività previste dal PTOF e attività progettuali**

Per le attività didattiche e progettuali adottate dal C.d.I. e dai C.d.C. nel POF, se più docenti chiedono l'assegnazione alle medesime attività il Dirigente scolastico assegnerà l'incarico in base ai seguenti criteri:

- ✓ competenze possedute coerenti con l'incarico;
- ✓ alternanza dell'incarico in caso di pari competenze.


S'intende che non è opportuno, di norma, assegnare più di tre incarichi ad ogni docente, che possono salire a quattro solo in caso di indisponibilità degli altri.

Per i docenti che svolgono tali attività si deve stabilire, a priori, il numero di ore da retribuire e se si tratta di attività funzionali o di insegnamento.

Per particolari insegnamenti e/o attività, il Dirigente può incaricare docenti di altra scuola, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime (art. 57 CCNL).

Gli esperti esterni saranno individuati dal DS che, ove lo riterrà opportuno, si avvarrà del supporto di una commissione.

I docenti hanno il diritto-dovere di partecipare alle attività di formazione indette dall'amministrazione e, hanno diritto, previo consenso del DS, a partecipare ad ulteriori diverse attività di formazione compatibili con le esigenze di servizio.



Approvato dal Dirigente Scolastico



### Modalità di fruizione della Flessibilità Oraria Individuale

Il docente ha il diritto di chiedere al DS di scambiare le ore di lezioni proprie con quelle di altro docente a condizione che lo scambio sia pareggiato entro i tempi programmati per la prima scadenza relativa alle valutazioni.

Il numero delle ore di lezione settimanali, comunque prestate non può, di norma, superare le 24 ore.

Il docente può, previa autorizzazione compatibile con l'organizzazione didattica e funzionale dell'Istituto, effettuare ore aggiuntive d'insegnamento senza compenso. In tale ipotesi si configura, a suo carico un credito di ore che può essere utilizzato per fruire permessi brevi.


- **PERSONALE ATA**

### Modalità e criteri per l'assegnazione del personale alle sedi

1. All'inizio di ogni anno scolastico, e comunque prima dell'inizio delle lezioni, sulla base del PTOF e delle attività ivi previste:
2. Il Direttore SGA formula una proposta di piano annuale delle attività
3. Il Direttore SGA consulta il personale in un'apposita riunione in orario di lavoro
4. Il Dirigente Scolastico, verificata la congruenza rispetto al PTOF, ed espletata la procedura di contrattazione, adotta il piano delle attività e il D.S.G.A. lo attua mediante emanazione di specifici provvedimenti.
5. Per l'assegnazione del personale ATA alle sedi di erogazione del servizio verranno adottati i seguenti criteri:
  - ✓ Il personale ATA verrà assegnato alle sedi ove si svolgono le attività didattiche, sulla base delle specifiche esigenze dell'istituzione scolastica;
  - ✓ L'assegnazione avrà la durata dell'intero anno scolastico, a conclusione del quale si provvederà ad una nuova assegnazione, se necessario, tenendo conto della mobilità annuale, fermo restando la possibilità di spostamenti di sedi in corso d'anno, a rotazione o sulla base di richieste e/o esigenze specifiche sopravvenute.

### Criteri Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro viene, di norma, stabilito fino alla chiusura delle attività didattiche ed a meno che le dinamiche di svolgimento dei percorsi non facciano emergere diverse necessità.



*Spere come*  
*Spere come*

2. Nella definizione dell'orario, ove possibile, si terrà conto delle esigenze dei lavoratori.
3. L'orario normale deve assicurare la copertura di tutte le attività didattiche previste dal curriculum obbligatorio, comprensivo della quota nazionale e di quella definita dalla scuola, e di tutte le riunioni degli OO.CC.
4. Le attività dell'Istituto si articolano su cinque giorni settimanali.
5. L'orario di servizio dei collaboratori scolastici assegnati alle singole sedi rimane stabile fino alla chiusura delle attività didattiche di fine anno scolastico.

### **Modalità e criteri per la concessione di assenze dal servizio**

Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni già descritte per i docenti.

### **Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) – Collaborazioni plurime**

1. Possono essere richieste al personale prestazioni aggiuntive, oltre l'orario d'obbligo, in caso di assenza di una o più unità di personale o di esigenze impreviste e non programmabili.
2. Nella richiesta di prestazioni aggiuntive si terrà conto, in ordine di priorità:
3. della specifica professionalità inerente la prestazione richiesta della disponibilità espressa dal personale
4. Possono, inoltre, essere richieste prestazioni aggiuntive costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale e/o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
5. Tutte le prestazioni aggiuntive, nei limiti del finanziamento assegnato, debbono essere oggetto di formale incarico, conferito dal Dirigente Scolastico, sentito il Direttore S.G.A.
6. Per particolari attività, il Dirigente Scolastico – su proposta o con il parere del DSGA – può incaricare personale ATA di altra scuola, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime (art. 56 CCNL).

### **Chiusura pre-festiva**

Si concorda, conformemente a quanto definito dagli Organi Collegiali, conformemente con quanto definito in sede di assemblea del personale ATA, la chiusura della scuola nelle giornate prefestive del sabato, durante i mesi di Luglio ed Agosto.

Il recupero delle giornate di chiusura prefestiva va effettuato utilizzando prioritariamente le



eventuali ore di straordinario autorizzate e prestate, in subordine con giorni di ferie. Non è previsto il recupero a posteriori delle giornate.


Per la sostituzione del collega assente, per assenze brevi e per la quale non si dà luogo a nomina di supplente, il compenso sarà pari ad una quota forfettaria da stabilire nella fase di distribuzione e assegnazione dei compensi.

**La presente costituisce Ipotesi di Contrattazione d'Istituto, che, dopo essere stata letta e discussa dai presenti, viene sottoscritta in ogni sua pagina. L'intesa raggiunta ha validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e fino ad eventuale nuovo Accordo, salve nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con le stesse.**

**Per richiesta motivata di una delle parti, le Intese possono essere sottoposte ad integrazione e/o modifiche. Rispetto a quanto non espressamente indicato nella presente Contrattazione, la normativa di riferimento in materia è costituita dalle norme legislative e/o contrattuali vigenti.**

Letto, approvato e sottoscritto

R.S.U. di Istituto	Rappresentanti delle OO. SS.
	CISL Scuola
	UIL – Scuola
	FLCGIL-Scuola
	SNALS
Rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL del 18 Maggio 2018	
	SNALS - SCUOLA
	FLCGIL - SCUOLA
	CISL - SCUOLA
	UIL - SCUOLA
	GILDA-SCUOLA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.) Fortunato Praticò	

Gporecno   












CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO  
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 12 (dodici) del mese di Dicembre 2023, alle ore 14:30, nel locale della Presidenza dell'Istituto Comprensivo "Paolo VI Campanella" di Gioia Tauro, si sono riuniti, per la definizione delle trattative di cui alla Contrattazione di Istituto, per l'A.S. 2023/2024:

- Il Dirigente Scolastico, Prof. Fortunato Praticò;
- Il Direttore SGA, Tiziana Laface;
- La Componente RSU, Tesser Stefania \_ presente;
- La Componente RSU, Loiacono Giuseppina \_ presente;
- Il Componente RSU, ATA, Barresi Rosario \_ presente.

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI:

CISL -	presente	FLC/CGIL -	presente
GILDA/UNAMS -	assente	UIL-SCUOLA -	assente
SNALS -SCUOLA -	assente		


Dopo aver visionato il documento predisposto dalla Scuola ed avendolo analiticamente analizzato per ogni singolo articolo, le parti danno luogo alla conclusione delle trattative, avendo verificato la correttezza della suddivisione del fondo con le percentuali dei vari operatori della Scuola e soprattutto rispettando i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all'art. 48 del D.Lgs. N°165/2001.

Il giorno 12 (dodici) del mese di Dicembre 2023, alle ore 14:30, nel locale della Presidenza dell'I.C., si procede, pertanto, alla sottoscrizione della presente Ipotesi di Accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituzione scolastica "ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO VI CAMPANELLA – GIOIA TAURO RC" – A.S. 2023/2024.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof. Fortunato Praticò




Il Direttore SGA Tiziana Laface



PARTE SINDACALE


RSU

Tesser Stefania  
Loiacono Giuseppina  
Barresi Rosario




SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI


CISL – Pino Pietro



Pelli Adriano



FLC/CGIL– Amadeo Anna Maria



Bruno Michele

